

Sbandieratori “Torre dei Germani”

P.tta F. Meda, 5 - 20874 Busnago (MB) Italia - Tel./Fax: + 39 039 6095639 Cell.: +39 328 5439449 - Cod. Fisc. 94010640152

Statuto

Sociale

Versione	Approvato in data:	Entra in vigore in data:	Motivo revisione:
0	11.11.1994	11.11.1994	Prima emissione
A	29.06.1998	29.06.1998	Modifica articoli

Sbandieratori Torre dei Germani	Statuto sociale	Pagina 1 di 10		
		Contr		N.C.
		Versione A		

Versione	Modifiche apportate	Art. modificati	Pag. modificate
01	Prima emissione		
02	Modifica articoli	7, 15, 22, 27, 52	tutte

INDICE

Sezioni	Articoli	Pag.
Costituzione	1, 2	3
Attribuzioni e Scopo	3, 4, 5	3
Patrimonio e Gestione amministrativa	6, 7, 8	3
Soci	9, 10, 13, 14, 15	3
Atleti	11, 12, 13, 14, 15	4
Organi del Gruppo	16	4
Assemblea dei Soci	17, 18, 19	4
Consiglio Direttivo	20 - 33	5
Collegio dei Probiviri	34, 36, 37, 38	7
Collegio dei Revisori dei Conti	35, 36, 37, 38	7
Assemblea degli Atleti	39, 40, 41	8
Consiglio degli Atleti	42	8
Elezioni degli Organi	43, 44, 45	8
Calendario Anno Sociale	46	9
Regolamento Organico	47	9
Assicurazione	48	9
Bacheca	49	9
Tesoreria	50	9
Convenzione comunale	51	10
Scioglimento	52	10
Modifiche allo Statuto	53	10
Codice Civile	54	10

- Art. 1** E' costituita in Busnago l'Associazione denominata Sbandieratori "Torre dei Germani"
L'Associazione negli articoli seguenti potrà essere citata anche solo con il sostantivo Gruppo o Gruppo Sbandieratori "Torre dei Germani". **Costituzione**
- Art. 2** Il Gruppo ha sede a Busnago, presso la Torre dei Germani in Piazzetta Meda N°5.
La variazione di indirizzo, all'interno del Comune, non costituisce modifica allo Statuto.
- Art. 3** Quali colori sociali si scelgono quelli del Comune di Busnago: il bianco e il rosso con l'aggiunta del nero ed oro. **Attribuzioni e Scopo**
Il Gruppo fa uso di un marchio registrato, recante un leone rosso che regge una rocca bianca, il tutto all'interno di uno scudo.
Il marchio è di proprietà del Gruppo, pertanto i Soci possono usarlo solo dopo aver inoltrato richiesta al Consiglio Direttivo ed aver ottenuto risposta affermativa.
- Art. 4** Il Gruppo si costituisce come Associazione libera di carattere sociale, sportivo, culturale, che non svolge attività politica e/o confessionale e non ha fini di lucro.
Il Gruppo Sbandieratori "Torre dei Germani" si prefigge di:
a) diffondere e sviluppare il secolare Gioco di Bandiera nelle sue espressioni storiche, culturali, folcloristiche, tradizionali e sportive
b) stringere, attraverso questa antica arte, legami di fraternità ed amicizia
c) rappresentare un punto di aggregazione sociale e di leale confronto fra le persone
- Art. 5** L'ambito territoriale entro il quale l'Associazione si propone di agire è illimitato.
Il Gruppo potrà valersi di una rivista come proprio organo di stampa.
- Art. 6** Il Gruppo può compiere, previa le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, nonché accettare donazioni, eredità e legati. **Patrimonio e Gestione amministrativa**
- Art. 7** Il patrimonio del Gruppo è costituito dal fondo di costituzione, dalle quote associative e dalle donazioni e/o sovvenzioni che dovessero pervenire, a qualunque titolo, da parte di Enti, Società o Privati.
Il Presidente è responsabile del Patrimonio del Gruppo.
L'attività Finanziaria ed Economica del Gruppo è gestita dal Consiglio Direttivo che valuta, anno per anno ed in base alle normative vigenti, il miglior inquadramento economico-finanziario del Gruppo stesso.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- Art. 8** Potranno essere previste sponsorizzazioni, fermo restando che queste non potranno interessare il materiale da spettacolo quale le bandiere, i costumi, i tamburi, lo stendardo, etc.
- Art. 9** L'adesione in qualità di Socio è aperta a chiunque, di qualsiasi Paese. **Soci**
I Soci si distinguono in:
a) Soci Ordinari
b) Soci Benemeriti
I Soci Ordinari sono tutti coloro che risultino in regola con il pagamento della quota annuale (Anno Sociale) stabilita dal Consiglio Direttivo.
I Soci Benemeriti sono coloro che, per particolari benemerite acquisite nei confronti del Gruppo, vengano riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Benemerite è annuale (Anno Sociale).
I nominativi dei Soci risulteranno da un apposito libro da tenersi a cura del Consiglio Direttivo.
- Art. 10** I Soci hanno diritto di:
a) partecipare alle Assemblee con diritto di parola
b) partecipare a tutte le attività del Gruppo
c) se maggiorenni, partecipare alle Assemblee con diritto di voto singolo e di elettorato attivo e passivo, qualunque sia il valore della quota
d) frequentare i locali della sede

- Art. 11** L'adesione in qualità di Atleta è aperta a chiunque, di qualsiasi Paese.
 Gli Atleti rappresentano la Scuola di Bandiera del Gruppo e si distinguono in:
- a) Sbandieratori
 - b) Saltimbanchi
 - c) Musici
 - d) Figuranti

Ulteriori suddivisioni o restrizioni possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo in base a criteri di età o agli sviluppi dell'attività del Gruppo.

Gli Atleti devono versare annualmente (Anno Sportivo) una quota che, stabilita dal Consiglio Direttivo, deve tener conto del costo delle quote assicurative, di eventuali spese fisse e dello stato economico-finanziario del Gruppo.

- Art. 12** Gli Atleti hanno diritto di:
- a) elettorato attivo e passivo per il Consiglio degli Atleti
 - b) partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola
 - c) partecipare all'Assemblea degli Atleti con diritto di parola e di voto
 - d) partecipare a tutte le attività del Gruppo
 - e) frequentare i locali della sede

- Art. 13** Per diventare Socio o Atleta occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per le persone minorenni l'adesione deve essere controfirmata anche dal Genitore o da chi ne fa le veci.

Le qualifiche di Socio e Atleta restano, sostanzialmente e formalmente diverse e separate.

Il Consiglio Direttivo ha il diritto di non accogliere le domande presentate: eventuali appelli potranno essere presentati dagli aspiranti al Collegio dei Proviviri.

L'aspirante Atleta deve possedere le opportune capacità, che vengono accertate dal Consiglio Direttivo con l'ausilio di Medici o Tecnici. In questo caso la decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

- Art. 14** Con la domanda l'aspirante Socio o Atleta si impegna di osservare lo Statuto, il Regolamento Organico e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può sospendere temporaneamente dalle attività o chiedere al Collegio dei Proviviri di allontanare definitivamente il Socio o l'Atleta che si comporti in modo lesivo per il Gruppo o contrario a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal Consiglio Direttivo stesso.

- Art. 15** Perdita e Trasmissibilità della qualifica:
- a) la qualifica di Socio non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione e si perde per allontanamento (Art. 14) o per dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) la qualifica di Atleta non è trasmissibile e si perde per decesso, per allontanamento (Art. 14) o per dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

In tutti questi casi i Soci e gli Atleti non potranno richiedere il rimborso della quota versata e perderanno qualsiasi diritto di elettorato attivo o passivo.

- Art. 16** Sono Organi del Gruppo:
- a) il Presidente
 - b) l'Assemblea dei Soci
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) il Collegio dei Proviviri
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f) l'Assemblea degli Atleti
 - g) il Consiglio degli Atleti

**Organi
del Gruppo**

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non cumulabili.

I membri di ciascun Organo, ad esclusione del Consiglio degli Atleti, devono essere Soci del Gruppo, i loro eventuali collaboratori e/o responsabili (non retribuiti) devono essere Soci e/o Atleti.

- Art. 17** L'Assemblea dei Soci è il massimo organo del Gruppo Sbandieratori "Torre dei Germani" di Busnago; come tale esamina, giudica e delibera su tutte le attività del Gruppo.

**Assemblea
dei Soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale e regolarmente accettati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo le deroghe previste dal presente Statuto. E' ammessa inoltre delega di voto all'Assemblea, con un limite massimo di tre a Socio.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, ad esclusione di quelle riguardanti le persone.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Gruppo, il quale ne accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 18 L'Assemblea è convocata dal Presidente o a richiesta di almeno la metà dei Soci maggiorenni: in questo caso i Soci dovranno specificare per iscritto gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, fatti salvi i casi di motivata e reale urgenza (Assemblea Straordinaria), e deve precisare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da porre in discussione nella prima e seconda convocazione.

L'eventuale seconda convocazione deve essere fissata almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea viene dichiarata valida se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli aventi diritto (deleghe comprese), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo deroghe previste dal presente statuto.

Art. 19 L'Assemblea dei Soci può essere convocata:

a) in via ordinaria:

- a chiusura dell'Anno Sociale per l'approvazione della Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e per l'approvazione del Rendiconto Economico e della Relazione Consuntiva delle Attività
- a inizio Anno Sociale per l'approvazione del Bilancio Preventivo e della Programmazione Generale delle Attività
- per l'elezione dei membri degli Organi del Gruppo (ad esclusione del Consiglio degli Atleti) secondo le norme dettate dal presente Statuto
- per deliberare inoltre su ogni altro argomento che non debba essere sottoposto all'Assemblea Straordinaria dei Soci

b) in via straordinaria per deliberare:

- eventuali modifiche dello statuto
- lo scioglimento del sodalizio
- la revoca del mandato di parte o di tutte le cariche sociali
- su quant'altro citato nel presente Statuto

I verbali della Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario Generale in appositi ed esclusivi libri.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o anche quando lo richiedano, in forma scritta e motivata, la metà dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza dei 3/5 dei Consiglieri, non sono ammesse deleghe e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano o a scrutinio segreto per le delibere riguardanti le persone.

I Consiglieri devono essere avvisati della convocazione con almeno tre giorni d'anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza (Convocazione Straordinaria).

Gli avvisi di convocazione dovranno recare l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di ritrovo.

Per la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno occorrerà il consenso unanime dei Consiglieri presenti alla riunione.

Il Segretario Generale si occupa di gestire la redazione dei verbali delle riunioni in appositi ed esclusivi libri.

Art. 21 Alle riunioni pubbliche del Consiglio Direttivo chiunque ha facoltà di parola se ne fa richiesta secondo le modalità espresse nel Regolamento Organico o se è il Consiglio Direttivo stesso a richiederlo. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio degli Atleti hanno diritto di parola durante le riunioni pubbliche del Consiglio Direttivo, secondo i termini ed i tempi previsti dal Regolamento

**Consiglio
Direttivo**

Sbandieratori Torre dei Germani	Statuto sociale	Pagina 5 di 10	
		Contr	N.C.
		Versione A	

Organico.

Il Consiglio Direttivo può allontanare a suo insindacabile ed inappellabile giudizio le persone che, presenti alla riunione, recassero disturbo od intralciassero lo svolgersi della stessa.

Per argomenti di carattere estremamente riservato e riguardanti persone, il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta non pubblica e non è tenuto a verbalizzare gli interventi che potessero recare danni agli interessati ed ai Consiglieri stessi.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, dalla legge o dal presente Statuto.

Ha pertanto facoltà di procedere, con la massima trasparenza e previa le prescritte autorizzazioni, all'acquisizione ed accettazione di eredità, donazioni, legati; di assumere obbligazioni cambiarie e mutui, di compiere qualsiasi operazione presso Istituti o Aziende di Credito e Finanziarie.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre il Regolamento Organico, la Programmazione Generale delle Attività, il Rendiconto Economico, il Bilancio Preventivo e la Relazione Consuntiva delle Attività svolte.

Il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Consuntivo devono essere depositati presso i locali della sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la riunione dell'Assemblea per poter esser consultati da ogni associato.

Art. 23 E' facoltà del Consiglio Direttivo costituire Commissioni, determinandone lo scopo, le attribuzioni, il numero dei componenti ed il funzionamento.

Normalmente fanno parte di queste Commissioni Soci e/o Atleti del Gruppo, ma in caso di specifica e motivata necessità anche esperti non appartenenti all'Associazione.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri, rieleggibili, nominati fra i Soci.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- a) Presidente
- b) Segretario Generale
- c) Tesoriere
- d) Direttore alle Risorse
- e) Direttore Tecnico-Artistico

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni solari: tale periodo va riferito al mandato Presidenziale, indipendentemente dalle vicissitudini degli altri Consiglieri.

Nella prima riunione, che si deve tenere entro dieci giorni dall'elezione, il nuovo Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente.

Art. 25 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed è responsabile del funzionamento dell'Associazione in quanto ne assume la dirigenza generale in ogni funzione organizzativa, tecnica ed amministrativa.

Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Presidente può dimettere i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 26 In caso di temporanea assenza o impedimenti, il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.

In caso di decesso, il Vicepresidente s'incarica dell'ordinaria amministrazione e convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, entro i quali convoca l'Assemblea dei Soci.

Le dimissioni, il decesso o la normale scadenza del mandato Presidenziale comportano la rielezione di tutto il Consiglio Direttivo.

Art. 27 Il Segretario Generale istituisce, gestisce, organizza ed amministra tutti i servizi quali la compilazione dei verbali, lo schedario Soci e Atleti, il protocollo della corrispondenza, le iscrizioni, l'aggiornamento dell'archivio fotografico e video, la tenuta di uno schedario spettacoli, cura che i bilanci da sottoporsi all'Assemblea siano depositati in Segreteria almeno 15 giorni prima della data di convocazione, etc.

- Art. 28** Il Tesoriere istituisce, gestisce, organizza ed amministra tutti i servizi relativi al funzionamento economico-finanziario del Gruppo.
Sono di sua competenza incarichi quali la tenuta dei libri contabili, la compilazione periodica di rendiconti economici, la gestione dei movimenti di cassa e banca, il pagamento delle uscite periodiche, etc.
- Art. 29** Il Direttore alle Risorse istituisce, gestisce, organizza ed amministra tutti i servizi e i lavori necessari affinché il materiale, i costumi, la sede e tutto quanto di proprietà del Gruppo sia mantenuto in ottimo stato e pronto all'uso.
Sono di sua competenza la progettazione e la realizzazione di nuovi strumenti da spettacolo, nuove attrezzature per la sede, l'approvvigionamento del materiale dai fornitori, etc.
- Art. 30** Il Direttore Tecnico-Artistico si occupa di tutto il settore palestra.
Organizza il calendario annuale degli allenamenti, coordina gli allenatori di tutte le specialità del Gruppo, definisce i pezzi da spettacolo e ne segue la preparazione.
Suo è il compito di organizzare un registro delle presenze ed assenze agli allenamenti e agli spettacoli.
- Art. 31** I membri del Consiglio Direttivo devono collaborare fra loro, istituendo, definendo e standardizzando al meglio i loro compiti attraverso il Regolamento Organico.
- Art. 32** Ogni membro del Consiglio Direttivo è libero di organizzare una propria struttura di responsabili, che deve essere però presentata in Consiglio Direttivo, approvata e quindi inserita nel Regolamento Organico.
Le persone che entrano a far parte di queste strutture, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
- Art. 33** In caso di dimissioni, di decesso o di esclusione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente assume le cariche ad interim degli stessi, e convoca, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per integrare i Consiglieri mancanti.
- Art. 34** I Proviviri hanno competenza, a fronte di una richiesta del Consiglio Direttivo, sulla espulsione o accettazione di un Socio o Atleta (esclusi casi Art. 13); essi giudicheranno in base alle norme dello Statuto e del Regolamento Organico.
- Art. 35** I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, senza preavviso, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- Art. 36** Il Collegio dei Proviviri, come quello dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
Nella prima riunione, che si deve tenere entro quindici giorni dall'elezione, il nuovo Collegio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
I Collegi restano in carica due anni solari indipendentemente dalle vicissitudini dei loro membri.
Un Collegio deve essere però rieletto totalmente nel caso in cui tutti i suoi componenti vengano a mancare per qualsiasi tipo di causa (decesso, dimissioni, etc.).
- Art. 37** In caso di dimissioni, di decesso o di esclusione di uno o più membri del Collegio dei Proviviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per integrare i Consiglieri mancanti.
- Art. 38** Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su richiesta del suo Presidente o del Consiglio Direttivo o a fronte di una richiesta inoltrata da almeno la metà dei Soci maggiorenni.
Per la validità delle riunioni del Collegio dei Proviviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, non sono ammesse deleghe e le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata per alzata di mano.
I Consiglieri devono essere avvisati della convocazione con almeno tre giorni d'anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza (Convocazione Straordinaria).

**Collegio
dei Proviviri**

**Collegio
dei Revisori
dei Conti**

Gli avvisi di convocazione dovranno recare l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di ritrovo.

Per la trattazione di argomenti non Iscritti all'ordine del giorno occorrerà il consenso unanime dei Consiglieri presenti alla riunione.

Il Segretario di ciascun Collegio terrà i verbali delle riunioni in un apposito ed esclusivo libro.

Assemblea degli Atleti

Art. 39 L'Assemblea degli Atleti è l'organo rappresentativo dei voleri, degli interessi e delle idee degli Atleti. L'Assemblea è costituita da tutti gli Atleti in regola con il versamento della quota sociale annuale e regolarmente accettati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: è ammessa delega di voto all'Assemblea, con un limite massimo di tre ad Atleta. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, ad esclusione di quelle riguardanti le persone fisiche.

L'Assemblea degli Atleti è presieduta dal Presidente del Consiglio degli Atleti.

Art. 40 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio degli Atleti o a richiesta di almeno la metà degli Atleti stessi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli Atleti con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, fatti salvi i casi di motivata e reale urgenza (Assemblea Straordinaria), e deve precisare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da porre in discussione nella prima e seconda convocazione. Per gli Atleti minorenni i genitori devono rilasciare una autorizzazione.

L'eventuale seconda convocazione deve essere fissata almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è valida se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli aventi diritto (deleghe comprese); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 41 L'Assemblea dei Atleti può essere convocata:

a) in via ordinaria:

- a chiusura dell'Anno Sociale per l'approvazione della Relazione del Presidente del Consiglio degli Atleti
- a inizio Anno Sociale per l'approvazione delle attività del Consiglio degli Atleti
- per l'elezione dei membri del Consiglio degli Atleti
- per deliberare inoltre su ogni altro argomento che non debba essere sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Atleti

b) in via straordinaria per deliberare:

- la revoca del mandato ai membri del Consiglio degli Atleti
- eventuali prese di posizione in merito ad argomenti eccezionali quali lo scioglimento del sodalizio, le modifiche dello Statuto e altro

I verbali della Assemblea degli Atleti sono redatti dal Segretario del Consiglio degli Atleti in un apposito ed esclusivo libro.

Consiglio degli Atleti

Art. 42 Tenuto conto delle finalità educative e sociali del Gruppo viene istituito il Consiglio degli Atleti, formato ed eletto esclusivamente da questi ultimi e composto identicamente al Consiglio Direttivo.

Possono essere elette solo persone che abbiano un'età compresa fra i 14 e 17 anni.

Il Consiglio degli Atleti ha solo una funzione propositiva e/o consultiva.

Tale Organo è eletto dall'Assemblea degli Atleti e le modalità di elezione sono identiche a quelle del Consiglio Direttivo citate all'articolo 44: se gli Atleti non eleggono il loro Consiglio, potranno riunirsi per la rielezione solo dopo l'apertura del nuovo Anno Sportivo.

Valgono poi tutte le regole formali normalmente utilizzate dal Consiglio Direttivo quali la convocazione delle riunioni, la tenuta di libri verbali, i casi di rielezioni, la durata del mandato, i poteri del Presidente, etc.

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di seguire l'attività del Consiglio degli Atleti, favorendo periodicamente momenti di confronto e analisi.

Il Consiglio Direttivo concorderà con i genitori, attraverso il Regolamento Organico, le norme per la convocazione dei Consiglieri minorenni.

Art. 43 Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci maggiorenni di nazionalità italiana.

I membri uscenti devono, nel rispetto del bene comune, tenersi a disposizione dei nuovi eletti, per consentire un tranquillo svolgimento di tutte le attività in corso.

Art. 44 Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza relativa durante l'Assemblea dei Soci, attraverso la votazione delle liste presentate.

I Presidenti candidati devono depositare alla Segreteria del Gruppo, almeno una settimana prima delle elezioni, il seguente materiale:

- a) lista dei candidati con nome, cognome, data e luogo di nascita
- b) carica cui ogni candidato aspira
- c) programma delle attività da sviluppare

Ogni lista deve precisare i nomi di cinque candidati diversi.

Una persona può far parte di una sola lista, indipendentemente dal ruolo cui aspira.

La non osservanza di una delle condizioni appena citate, rende non votabile la lista stessa.

Durante l'Assemblea dei Soci le liste ed i programmi sono presentati dai rispettivi candidati Presidenti, secondo i tempi stabiliti dall'Assemblea stessa: alla fine di tale presentazione può essere aperto un dibattito fra l'Assemblea e tutti i candidati Consiglieri.

Il Presidente può nel corso del suo mandato ridistribuire le cariche all'interno del Consiglio Direttivo: tale iniziativa deve essere preventivamente comunicata all'Assemblea dei Soci, che può pronunciarsi in merito.

In caso si verificano le situazioni di cui all'articolo 33, l'Assemblea deve semplicemente approvare o meno i nuovi nomi proposti dal Presidente. Dopo tre candidati rifiutati, anche non consecutivamente, dall'Assemblea, tutto il Consiglio Direttivo decade.

Se l'Assemblea dei Soci non elegge il Consiglio Direttivo, questa è riconvocata dal Presidente in carica ogni otto giorni, con la sola elezione come ordine del giorno.

Art. 45 I membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa durante l'Assemblea dei Soci.

Ciascun candidato dichiara la propria volontà all'Assemblea in modo individuale.

L'elenco dei candidati contenente nome, cognome, data, luogo di nascita e carica ambita, deve essere facilmente consultabile dagli aventi diritto al voto almeno mezz'ora prima della votazione.

Tutto ciò anche in caso di sola integrazione di membri nei Collegi.

Art. 46 L'Anno Sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Rendiconto e delle Relazioni dei Presidenti è da tenersi entro 15 giorni dalla fine dell'Anno Sociale.

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per la Programmazione Generale delle Attività deve tenersi entro sei settimane dall'inizio dell'Anno Sociale.

Le due Assemblee devono tenersi in contemporanea, entro 15 giorni dalla fine dell'Anno Sociale, nel caso in cui fra le due non sia stato eletto un nuovo Consiglio Direttivo.

Il periodo relativo all'Anno Sportivo, riguardante cioè il Settore Palestra e gli Atleti, viene deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 47 Il Regolamento Organico rappresenta l'insieme delle regole, emanate dal Consiglio Direttivo che, interpretando lo Statuto, determinano esattamente e tecnicamente il funzionamento del Gruppo.

Trovano posto nel Regolamento Organico le norme relative alla gestione della palestra e degli spettacoli, l'elenco dei compiti di ciascun membro del Consiglio Direttivo, le procedure previste per l'archivio e la contabilità, le sanzioni per Soci e/o Atleti, l'organigramma dettagliato del Gruppo, etc.

L'Assemblea dei Soci può richiedere la modifica del Regolamento Organico, motivando al Consiglio Direttivo le cause di tale iniziativa.

Art. 48 Il Gruppo è tenuto ad assicurare gli Atleti, nonché i Soci che dovessero svolgere mansioni o eseguire lavori a rischio.

Art. 49 Gli avvisi vanno di norma spediti ai destinatari, possono però essere semplicemente esposti nelle bacheche del Gruppo se non sono di carattere personale e, se urgenti, con preventivo accordo degli interessati.

- Art. 50** Il servizio di Tesoreria dell'Associazione è affidato a banche di fiducia del Consiglio Direttivo. Le firme depositate sul conto corrente saranno del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere. **Tesoreria**
- Art. 51** Il Gruppo Sbandieratori "Torre dei Germani" deve, nell'interesse comune, stabilire sempre un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione con l'Amministrazione Comunale. **Convenzione Comunale**
Tale rapporto si rende concreto in un'apposita Convenzione.
- Art. 52** Lo scioglimento del Gruppo Sbandieratori "Torre dei Germani" di Busnago è deliberato a maggioranza qualificata (2/3) dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la presenza in ogni convocazione di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto. In tale Assemblea non sono consentite deleghe di voto. **Scioglimento**
Il patrimonio sarà devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità dopo aver consultato l'organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
- Art. 53** Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere approvata dalla maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria, con la presenza dei due terzi in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione, degli aventi diritto al voto. **Modifiche allo Statuto**
Qualora si verifichi contrasto tra le norme del presente Statuto e le leggi dello Stato Italiano, il Consiglio Direttivo provvederà all'immediata modifica delle parti non a norma di legge.
- Art. 54** Per tutto quanto qui non espressamente previsto o citato saranno applicate le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. **Codice Civile**

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ed Iscritti riuniti presso la Torre dei Germani sita in Busnago in Piazzetta F. Meda 5 il giorno venerdì 11 novembre 1994.

Il presente Statuto è stato modificato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci riunita presso la Torre dei Germani sita in Busnago in Piazzetta F. Meda 5 il giorno lunedì 29 giugno 1998.

Carica	Nome e Cognome	Firma:
Il Presidente	Ivan Marcandalli	_____
Il VicePresidente	Alessio Brioschi	_____
Il Segretario Generale	Alessio Brioschi	_____